

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice Istruttore

CAUSA S.G. contro P.D.

Rilevato che all'udienza dell'11.10.2010 si è riservata ordinanza sulla richiesta della P. di modifica dell'assegno di mantenimento per la prole così come fissato in via provvisoria in euro 380,00 mensili;

ritenuto che la richiesta si fonda sul mancato pagamento da parte del S. della quota di mutuo contratto a suo tempo dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale;

ritenuto che la richiesta, così come formulata, non può essere accolta atteso che comporterebbe una duplicazione di tutela con rischio di ingiusta locupletazione da parte della S.;

ritenuto invero che, ove la P. dovesse (come pare abbia fatto in questi ultimi mesi) corrispondere alla banca mutuante anche la quota parte a carico del S., la stessa avrebbe a disposizione l'azione di ripetizione dell'indebito (azione che, si badi, ella potrebbe intentare anche ove il giudice, accogliendo la tesi oggi prospettata, dovesse rideterminare l'assegno di mantenimento);

WWW.AFFIDAMENTOCONDIVISO.IT

ritenuto, non di meno, che il comportamento inadempiente del S. (e la necessità della P. di sostituirsi allo stesso per evitare il rischio che l'azienda di credito si soddisfi esecutivamente sul bene) costituisce un grave pregiudizio per la figlia minore, attesa l'importanza che il bene "casa" rappresenta per la sana crescita del prole, la quale ha diritto – non solo di godere di un alloggio adatto – ma, altresì, di crescere conservando il rapporto con il suo *habitat*, laddove si radicano le sue amicizie ed in genere le sue relazioni sociali;

ritenuto che assicurare alla prole l'alloggio costituisce, peraltro, una delle modalità con cui provvedere al mantenimento dei figli;

ritenuto che il dovere di mantenimento è uno dei doveri primari previsto dall'art. 147 cod. civ. a carico dei genitori, essendo finalizzato ad assicurare l'esistenza in vita, la salute ed il benessere del minore ed è quindi strettamente collegato con il dovere di assistenza (che deve essere non solo morale ma altresì "materiale");

ritenuto che tale collegamento è ben riconosciuto dalla giurisprudenza, allorquando, invero, ha individuato nel mancato mantenimento del figlio uno degli elementi necessari per realizzare lo stato di abbandono (Cass. 23.5.1997, 4619; Cass. 4.11.1996, n. 9776; Cass. pen. 18.3.1996, n. 4904);

ritenuto che la violazione del dovere di mantenimento, per la sua gravità, nel caso di specie, non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere di cura del minore, così da imporre un giudizio negativo sulla condotta del S.;

ritenuto che la controversia a questo punto va esattamente ricondotta – nella parte *qua* – nell’ambito del secondo comma del citato art. 709-ter cod. proc. civ., ove si disciplinano i casi di *gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore*;

ritenuto che i provvedimenti *ex art. 709-ter* ben possono essere emessi anche d’ufficio con scelta (sempre d’ufficio) del provvedimento più idoneo, tutte le volte in cui vi sia, comunque, un comportamento del genitore che costituisca grave inadempienza dei doveri genitoriali;

ritenuto appare misura congrua la condanna del S. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di modifica dell’assegno di mantenimento provvisorio;

visto l’art. 709-ter cod. proc. civ., condanna S.G. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende;

rinvia per la precisazione delle conclusioni al

Catania 3.11.2010.

Il Giudice Istruttore